

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Sez. I - Regolamento degli organi collegiali

(Dal Regolamento tipo emanato dal M.P.I. con Circ. n. 105 del 16 aprile 1975)

- ART. 1. DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI**
La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso (di massima non inferiore ai 5 giorni) rispetto alla data delle riunioni.
La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo di apposito avviso; in ogni caso, l'affissione all'albo è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale.
La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare.
Di ogni seduta viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate.
- ART. 2. VALIDITÀ DELLE RIUNIONI E DELLE DELIBERE**
L'organo collegiale è validamente riunito quando è presente la metà più uno di coloro che ne fanno parte di diritto.
Le delibere sono validamente assunte quando hanno il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
In caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente.
- ART. 3. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI COLLEGIALI**
Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle attività stesse.
- ART. 4. SVOLGIMENTO COORDINATO DELLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI COLLEGIALI**
Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.
Ai fini di cui al precedente comma si considerano anche le competenze, in materie definite, di un determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario od opportuno per l'esercizio delle competenze di altro organo collegiale.
- ART. 5. CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**
I consigli di interclasse della scuola primaria e di classe della scuola secondaria di primo grado sono convocati dal dirigente scolastico.
Il consiglio di interclasse si riunisce, di regola, due volte al quadrimestre con la modalità delle classi parallele.
Il consiglio di classe si riunisce, di regola, una volta al mese.
- ART. 6. CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI**
Il Collegio dei docenti è convocato secondo le modalità previste dall'art. 7, terz'ultimo comma, del D. Lgs. n. 297/94.
- ART. 7. PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO**
La prima convocazione del consiglio d'istituto, immediatamente successiva all'emanazione del decreto costitutivo da parte del dirigente scolastico, è disposta dal dirigente scolastico stesso.
- ART. 8. ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE-PRESIDENTE DEL CONS. D'ISTITUTO**
Nella prima seduta il consiglio è presieduto dal dirigente scolastico ed elegge il proprio presidente tra i rappresentanti dei genitori.
L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.

Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio.

E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del consiglio.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Il consiglio può deliberare di eleggere anche un vice-presidente, da votarsi fra i genitori componenti il consiglio stesso, secondo le medesime modalità previste per l'elezione del presidente.

ART. 9. CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il consiglio d'istituto è convocato dal presidente del consiglio stesso.

Il presidente del consiglio è tenuto a disporre la convocazione su richiesta del presidente della giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del consiglio stesso.

ART. 10 PUBBLICITÀ DEGLI ATTI (*articolo così modificato a seguito della del. n. 15 del 12 febbraio 2014*)

La pubblicità degli atti del consiglio, disciplinata dall'art. 43 del D. Lgs. n. 297/94, avviene mediante affissione all'albo del consiglio stesso e pubblicazione sul sito della scuola della copia integrale -sottoscritta dal presidente e dal segretario del consiglio- del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso nonché del verbale della seduta stessa.

L'affissione all'albo e la pubblicazione sul sito avvengono entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del consiglio.

Tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria e sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.